Il sottoscritto avv. Claudia Caradonna attesta la conformità del presente documento

Pubblicato il 13/10/2023

N. 06900 /2023 REG.PROV.CAU.

N. 07847/2023 REG.RIC.





#### REPUBBLICA ITALIANA

### Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

#### **ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7847 del 2023, proposto da

*Omissis*, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

### contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Commissione per Gli Accertamenti Psico-Fisici, non costituiti in giudizio;

## nei confronti

Omissis, non costituito in giudizio;

# per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

<-- del decreto del 12.04.2023, pubblicato il 14.04.2023 (n. 99/9-2-2022 CC di prot.) con cui il Comandante Generale del Comando Generale dell'Arma dei

Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, ha approvato la graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) del bando di Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale;

- della graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) del bando di concorso, approvata con decreto del comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 12.04.2023, pubblicato il 14.04.2023 (n. 99/9-2-2022 CC di prot.), nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;
- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. 409235/2-11 del 2 marzo 2023 consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato "INIDONEO" al "Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale" in quanto ha riportato il coefficiente 2 nell'apparato *omissis* poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi "*omissis*";
- della relazione di *omissis* datata 2 marzo 2023 redatta dal medico dell'Ufficio Sanitario del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri nei confronti dell'aspirante Sig. *omissis*, nella parte in cui attribuisce il coefficiente 2 nell'apparato *omissis*;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la "Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare" nella parte in cui attribuisce un coefficiente *omissis* agli "*omissis*";
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell'art.
  10, comma 1, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che "L'idoneità

N. 07847/2023 REG.RIC.

psicofisica dei candidati sarà accertata con le modalità previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalità previste dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale 4 giugno 2014, citate nelle premesse, nonché secondo le modalità definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri. Le citate norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati", nonché dell'art. 10, comma 6, lett b punto 3) del bando di concorso nella parte in cui dispone che "saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere";

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 10, comma 8, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che "il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali";
- ove occorra e per quanto di ragione, delle "Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale" pubblicate nella G.U.R.I. 4<sup>a</sup> serie speciale n. 55 del 12 luglio 2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale>>

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Selezione Reclutamento; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la relazione di verificazione, depositata agli atti il 17.7.2023 con la quale l'Organo incaricato, per quanto attiene alle ragioni oggetto di ricorso, ha ritenuto idoneo il ricorrente al prosieguo delle prove del Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi Carabinieri in ferma quadriennale, così esprimendosi nelle sue conclusioni: "aseguito di tutti gli accertamenti eseguiti e dalla scrupolosa analisi degli atti specialistici acquisiti, non vi è alcuna affezione omissis. Per i motivi sopra espressi la Commissione Medica di Seconda Istanza, può ragionevolmente attribuire al ricorrente omissis, un coefficiente omissis ai sensi del Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare incondizionato, per cui IDONEO reclutamento presso Amministrazione Arma dei Carabinieri".

Ritenuto che dette conclusioni connotino il ricorso di adeguato fumus per poter

disporre, a fronte dell'evidente pregiudizio ed in attesa delle definitive valutazioni di merito, l'ammissione con riserva del candidato al prosieguo dell'iter concorsuale; Vista, altresì, l'impugnazione del provvedimento di approvazione della graduatoria -già ritualmente notificato ad almeno uno dei controinteressati nella fase introduttiva-e reputato ora necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in esame, autorizzando - stante l'elevato numero di essi- parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, secondo le seguenti prescrizioni:

la notificazione, ai sensi dell'art. 52, comma 2, CPA, dovrà avvenire in forma digitale mediante pubblicazione -nel rispetto degli obblighi imperativi di tutela della riservatezza dei dati personali- sul sito web dell'Amministrazione resistente della presente ordinanza, del ricorso principale e degli eventuali motivi aggiunti, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata);

a tal fin parte ricorrente dovrà provvedere -al più presto e comunque entro il termine perentorio di sette giorni decorrente dalla data di comunicazione della presente ordinanza- a comunicare a sua volta, a mezzo PEC, apposita richiesta di pubblicazione all'Amministrazione resistente, con contestuale trasmissione di copia digitale degli atti indicati e della presente ordinanza;

l'Amministrazione resistente dovrà quindi provvedere -al più presto e non oltre ventuno giorni dalla ricezione della suindicata richiesta- alla pubblicazione con apposita evidenza sul proprio sito web degli atti così trasmessi dal ricorrente, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata), rilasciando -al più presto e non oltre cinque giorni dopo il completamento di detti adempimenti- il relativo attestato di avvenuta pubblicazione al ricorrente medesimo;

prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, comprovata dall'attestato di

pubblicazione rilasciato dalla P.A, dovrà essere depositata presso la segreteria di questo TAR, a cura del ricorrente e a pena di decadenza, entro i successivi sette giorni dalla ricezione del predetto attestato.

### P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie l'istanza cautelare ai soli fini dell'ammissione con riserva del candidato al prosieguo delle ulteriori prove e verifiche previste dall'iter concorsuale e dispone gli incombenti di cui in motivazione ai fini dell'integrazione del contraddittorio; rinvia in prosieguo alla Camera di consiglio del 20 dicembre 2023, anche per le statuizioni sulle spese.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Floriana Venera Di Mauro, Consigliere

Domenico De Martino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE Domenico De Martino IL PRESIDENTE Giovanni Iannini

# IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.